



**Comune di SANT'ANGELO IN VADO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO**  
**per l'istituzione e il**  
**funzionamento della**  
**CONSULTA GIOVANILE**  
**del comune di**  
**Sant'Angelo in Vado**

Approvato con delib. C.C. n. 17 del 28 aprile 2017

## INDICE

TITOLO I -PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI GENERALI =	pag. 3
Articolo 1 – Istituzione e finalità	Pag. 3
Articolo 2 – Compiti di rappresentanza	Pag. 3
Articolo 3 – Funzioni della consulta	Pag. 3
Articolo 4 – Indicazioni agli organi comunali	Pag. 3
Articolo 5 – Richiesta di pareri	pag. 3
TITOLO II - COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA	Pag. 3
Articolo 6 – Designazioni	Pag. 3
Articolo 7 – Nomina e durata	Pag. 4
Articolo 8 – Presidenza e Vice-presidenza	Pag. 4
TITOLO III - LE RIUNIONI DELLA CONSULTA	Pag. 4
Articolo 9 – Sede della Consulta	Pag. 4
Articolo 10 – Convocazione	Pag. 4
Articolo 11 – Assenze alle riunioni	Pag. 4
Articolo 12 – Pubblicità delle riunioni	Pag. 5
Articolo 13 – Disciplina delle riunioni	Pag. 5
Articolo 14 – Partecipazione di esterni alle riunioni della Consulta	Pag. 5
TITOLO IV - TEMI DI COMPETENZA DELLA CONSULTA	Pag. 5
Articolo 15 – Materie di competenza	Pag. 5
TITOLO V - COMPITI DELLA CONSULTA	Pag. 5
Articolo 16 – Attività consultiva e propositiva	Pag. 5
Articolo 17 – Programma annuale	Pag. 6
TITOLO VI - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	
Articolo 18 – Principi di collaborazione	Pag. 6
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 6
Articolo 19 – Modifiche al regolamento	Pag. 6
Articolo 20 – Clausola di invarianza finanziaria	Pag. 6
Articolo 21 – Pubblicità del regolamento e dei lavori della consulta	Pag. 7
Articolo 22 – Entrata in vigore	Pag. 7

## **TITOLO I -PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Istituzione e finalità**

La finalità del presente regolamento è l'istituzione e la disciplina delle modalità di funzionamento e di attività della Consulta Giovanile del Comune di Sant'Angelo in Vado (da ora solo "Consulta"), che è un organo democratico che rappresenta tutti i giovani, residenti in questo comune, aventi un'età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni.

### **Articolo 2 – Compiti di rappresentanza**

Ogni membro della Consulta rappresenta tutta la comunità giovanile. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

### **Articolo 3 – Funzioni della consulta**

La Consulta ha funzioni consultive e propositive nell'ambito delle proprie competenze, elabora proposte e conduce autonomamente iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.

### **Articolo 4 – Indicazioni agli organi comunali**

La Consulta fornisce proposte ed indicazioni agli organi istituzionali locali competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative riguardanti il mondo giovanile nel suo complesso.

### **Articolo 5 – Richiesta di pareri**

Gli organi istituzionali del Comune possono chiedere pareri preventivi consultivi alla Consulta per le questioni inerenti all'ambito giovanile.

## **TITOLO II - COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA**

### **Articolo 6 - Designazioni**

La Consulta è costituita da:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Un rappresentante del gruppo consiliare di Maggioranza;
- c) Un rappresentante del gruppo consiliare di Minoranza;
- d) Numero otto membri di età compresa tra quattordici e venticinque anni di entrambi i sessi, rappresentati almeno per un terzo ciascuno.

La designazione degli otto membri viene effettuata in sede di Conferenza dei Capigruppo con selezione tra coloro che hanno manifestato il loro preventivo interesse a far parte della Consulta. Se non c'è accordo sulla designazione, 5 spettano alla maggioranza e 3 alla minoranza. A tal fine il Comune provvederà a pubblicare, per la durata di trenta giorni consecutivi, un apposito Avviso e relativo modulo.

In sede di Conferenza dei Capigruppo vengono anche indicati i due rappresentanti dei gruppi consiliari.

### **Articolo 7 – Nomina e durata**

La Consulta viene nominata con decreto del Sindaco, ha durata di due anni e sei mesi e svolge le sue funzioni sino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio comunale ivi compresa la prima consulta.

È prevista la possibilità di sostituzione dei membri in caso di raggiungimento del limite massimo di età.

### **Articolo 8 – Presidenza e Vice-presidenza**

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Sindaco o suo delegato. Il vice Presidente viene eletto, nella prima riunione, tra i membri della Consulta, di cui al precedente articolo 6, lettera d).

## **TITOLO III - LE RIUNIONI DELLA CONSULTA**

### **Articolo 9 – Sede della Consulta**

Le riunioni della Consulta si tengono, di norma, nei locali che saranno messi a disposizione dall'Amministrazione comunale nella sede municipale (sala consiliare e/o sala giunta).

### **Articolo 10 - Convocazione**

Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione è valida anche se effettuata per email o messaggistica istantanea (WhatsApp, ecc.).

Le riunioni della Consulta devono essere convocate almeno con cadenza trimestrale.

La partecipazione alle riunioni avviene a titolo gratuito.

### **Articolo 11 – Assenze alle riunioni**

Qualora un componente fosse impossibilitato a prendere parte ad una riunione, deve darne comunicazione al Presidente o al suo Vice.

L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni della Consulta, determina la decadenza dall'incarico.

### **Articolo 12 – Pubblicità delle riunioni**

Le riunioni sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (sei su undici).

Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

### **Articolo 13 – Disciplina delle riunioni**

Le riunioni sono aperte, tenute e chiuse dal Presidente o in sua assenza dal suo Vice.

Al termine di ogni riunione deve essere redatto un semplice verbale che deve essere firmato dal Presidente o dal suo Vice.

### **Articolo 14 – Partecipazione di esterni alle riunioni della Consulta**

Quando ricorrono particolari esigenze, la Consulta può invitare alle riunioni un componente della Giunta o uno o più esperti sulla materia in trattazione. Tutte le partecipazioni dei soggetti esterni devono essere effettuate a titolo gratuito.

## **TITOLO IV - TEMI DI COMPETENZA DELLA CONSULTA**

### **Articolo 15 – Materie di competenza**

I temi di competenza della Consulta sono:

- ✓ tempo libero ed associazionismo;
- ✓ informazione, formazione, orientamento al lavoro;
- ✓ prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità;
- ✓ opportunità di socializzazione rivolte alle fasce dell'adolescenza e giovanili, fruibili nel territorio;
- ✓ conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
- ✓ educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità, salute e trasparenza;
- ✓ organizzazione di eventi e spettacoli sportivi, culturali e musicali.

## **TITOLO V - COMPITI DELLA CONSULTA**

### **Articolo 16 – Attività consultiva e propositiva**

La Consulta ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva sui temi di competenza indicati al precedente articolo 16.

Le proposte della Consulta che presuppongono per la loro attuazione un intervento diretto o una valutazione da parte Amministrazione comunale, vengono trasmesse alla Giunta comunale che, dopo averle esaminate, dà comunicazione del proprio parere alla Consulta, assumendo se del caso, il provvedimento necessario.

A tal fine l'Amministrazione comunale si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione una somma annuale non inferiore a euro mille (1.000) per dare pratica realizzazione alle proposte della Consulta, secondo l'ordine di priorità dalla stessa assegnato.

### **Articolo 17 – Programma annuale**

La Consulta, durante la prima riunione dell'anno, deve approvare un programma nel quale verranno indicate le linee guida per l'anno in corso. Ogni programma deve essere accompagnato dal relativo *budget* previsionale di spesa.

La Consulta, al termine di ogni anno solare, deve convocare una riunione per analizzare lo stato dei lavori, i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti da quanto preventivato, sia in termini reali sia in termini monetari. Nella stessa riunione si procederà ad apportare eventuali modifiche al programma al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.

## **TITOLO VI - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Articolo 18 – Principi di collaborazione**

La Consulta e i suoi rappresentanti impostano la loro attività nel rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione comunale.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19 – Modifiche al regolamento**

La Consulta può proporre, con voto unanime dei propri componenti, la modifica del presente regolamento all'Amministrazione comunale. La proposta deve indicare le parti del regolamento che si chiede di modificare.

### **Articolo 20 – Clausola di invarianza finanziaria**

Con la sola esclusione dello stanziamento previsto nel precedente articolo 17, nessuna altra spesa o minore entrata deve pesare nel bilancio dell'ente per il funzionamento e l'attività della Consulta.

### **Articolo 21 – Pubblicità del regolamento e dei lavori della consulta**

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune, in forma permanente, nella sezione > **Statuto e regolamenti**.

Nella Home page del sito verrà creato un link, denominato "**Consulta giovanile**" dove sarà pubblicato il presente regolamento e tutti i verbali delle riunioni.

### **Articolo 22 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.